



AUTORITÀ PER LE  
GARANZIE NELLE  
COMUNICAZIONI

## DELIBERA N. 28/26/CSP

### PROVVEDIMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 8, COMMA 2-BIS, DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE SULLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA DI CUI ALLA DELIBERA N. 680/13/CONS E S.M.I.

(PROC. N. 2408/DDA/FS - DDA/14932 - <https://www.portaledellastampa.com>)

## L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 29 aprile 2026;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*” e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 4-bis;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante “*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*”;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante “*Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico*”;

VISTO il Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (di seguito, Regolamento sui servizi digitali) e, in particolare, gli articoli 4, 8 e 9;

VISTA la legge 14 luglio 2023, n. 93, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica*” (di seguito, “*Legge antipirateria*”);



VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità” (di seguito, “Regolamento”), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025;

VISTA la delibera n. 680/13/CONS, del 12 dicembre 2013, recante “*Regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 209/25/CONS del 30 luglio 2025, di seguito denominato anche *Regolamento*;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. con istanza DDA/14932, acquisita ed integrata in data 13 aprile 2026 (prott. nn. DDA/0000755, DDA/0000756, DDA/0000761 e DDA/0000762), è stata segnalata dalla sig.ra <omissis>, in qualità di legale rappresentante della società Il Messaggero S.p.A., la presenza, sul sito *internet* <https://www.portaledellastampa.com>, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, di una significativa quantità di opere di carattere editoriale, tra le quali sono specificamente indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:

TITOLARE	TITOLO	ANNO	LINK
Il Messaggero SpA	Il Messaggero	2026	<omissis>
Il Messaggero SpA	Il Mattino	2026	<omissis>
Il Messaggero SpA	Il Gazzettino	2026	<omissis>

L’istante ha dichiarato, inoltre, che: “*Con riferimento e a integrazione dell’istanza DDA/14932 siamo a segnalare la sistematicità delle pubblicazioni delle nostre opere sul sito segnalato. La sistematicità riguarda non solo l’opera “Il Messaggero” ma anche altre opere dello stesso editore. Nello specifico abbiamo rilevato la pubblicazione non autorizzata de “Il Mattino” e de “Il Gazzettino” [...]*”.

2. dalla visione del sito oggetto di istanza risulta che, alle pagine *internet* sopraindicate, sono effettivamente presenti riproduzioni delle opere editoriali diffuse in presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 1), 12, 13, 16 e 38 della legge n. 633 del 1941;

3. dalle verifiche effettuate risulta altresì, quanto segue:

- il nome a dominio del sito *internet*, raggiungibile agli indirizzi di posta elettronica [info@worldpresstiles.com](mailto:info@worldpresstiles.com) e [info@future-prime.com](mailto:info@future-prime.com), risulta registrato dalla società PDR Ltd (Public Domain Registry) raggiungibile all’ indirizzo di posta elettronica [abuse-contact@publicdomainregistry.com](mailto:abuse-contact@publicdomainregistry.com), per conto di un soggetto non identificabile

attraverso un servizio di mascheramento dei dati (GDPR MASKED), contattabile all'indirizzo mail [gdpr-masking@gdpr-masked.com](mailto:gdpr-masking@gdpr-masked.com);

- i servizi di hosting sono forniti dalla società WebSP LDA, con sede in Rua Augusto Costa (Costinha), N° 5 Loja A1500-064, Lisbona (Portogallo) e indirizzi email [info@webhs.pt](mailto:info@webhs.pt), [abusos@webhs.pt](mailto:abusos@webhs.pt) e [dominios@webhs.pt](mailto:dominios@webhs.pt); alla medesima società appaiono riconducibili anche i server che risultano esser localizzati a Lisbona, Portogallo.

4. con comunicazione del 16 aprile 2026 (prot. n. DDA/0000768), la Direzione diritti digitali e tutela dei diritti fondamentali ha dato avvio al procedimento istruttorio n. **2408/DDA/FS** relativo alla predetta istanza, rilevando che la stessa non risultava irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che dalle verifiche condotte emergeva la presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 1), 12, 13, 16 e 38 della legge n. 633 del 1941;

5. è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento ai prestatori di servizi della società dell'informazione soggetti al regime di cui all'art. 4 del Regolamento e ai prestatori di servizi intermediari di cui all'art. 2 della legge antipirateria, mediante pubblicazione sul sito *internet* dell'Autorità, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge n. 241/90, in ragione dell'elevato numero di destinatari, circostanza che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale. La comunicazione di avvio è stata altresì inviata agli indirizzi attraverso i quali è stato possibile stabilire un contatto con il soggetto richiedente il nome a dominio per il sito medesimo, alla società che risulta essere il fornitore di servizi di *hosting* e cui risultano riconducibili i *server* impiegati. Con la medesima comunicazione di avvio le parti sono state informate della possibilità di adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante;

6. nei termini fissati dall'art. 7, comma 4, del *Regolamento*, ovvero entro cinque giorni lavorativi decorrenti nel caso di specie dal 16 aprile 2026, non è stata presentata, né dai prestatori di servizi intermediari né da altri soggetti, alcuna controdeduzione in merito al presente procedimento;

7. dai riscontri effettuati in corso di istruttoria sul sito oggetto di istanza, si evidenzia che alle pagine *internet* sopraindicate sono ancora accessibili le opere oggetto di istanza a seguito della ricezione della comunicazione dell'avvio del procedimento;

8. non si ritiene, peraltro, che l'accesso a tali opere digitali sul medesimo sito, possa ritenersi giustificato alla luce del regime di eccezioni e limitazioni al diritto d'autore previsto dal Capo V, Sezione I, della legge n. 633/41;

CONSIDERATO che ai sensi del comma 3-*bis* dell'art. 8, qualora il sito sul quale sono rese disponibili opere digitali in violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi sia ospitato su un *server* ubicato fuori dal territorio nazionale, l'organo collegiale può ordinare ai prestatori di servizi che svolgono attività di *hosting* stabiliti in un altro Stato membro di provvedere alla rimozione selettiva delle opere digitali medesime e di adottare le misure necessarie per impedirne il caricamento;

CONSIDERATO che il citato art. 8, comma 2, del *Regolamento* pone tra i parametri di valutazione dell'organo collegiale ai fini dell'adozione del provvedimento ivi contemplato quelli di gradualità, proporzionalità e adeguatezza;

CONSIDERATO che l'articolo 8, comma 2-*bis*, del *Regolamento* dispone che qualora ritenga sussistente la violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi, ma non reputi di poter adottare nei confronti dei prestatori di servizi gli ordini di cui ai commi 3, 3-*bis*, 4 e 5 alla luce dei criteri di gradualità, proporzionalità e adeguatezza, l'organo collegiale dispone l'archiviazione degli atti e dà comunicazione della violazione accertata agli organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-*ter* della Legge sul diritto d'autore;

CONSIDERATO che nel caso di specie il sito *internet* <https://portaledellastampa.com> segnalato dal soggetto istante, presenta una molteplicità di contenuti che non si limitano esclusivamente alle opere di carattere editoriale richiamate dal soggetto istante e che è possibile accedere a diverse pagine del sito, organizzate come un portale di raccolta e presentazione di testate giornalistiche e riviste divise in sezioni tematiche;

CONSIDERATO che la violazione accertata riguarda pertanto tre sole opere, per cui risulterebbe non proporzionata l'adozione di un provvedimento di disabilitazione dell'accesso all'intero sito *internet* <https://portaledellastampa.com>;

RITENUTO, per l'effetto, che non sussistano le condizioni di cui all'art. 8, comma 2, del *Regolamento*;

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

### **DELIBERA**

l'archiviazione degli atti ai sensi dell'art. 8, comma 2-*bis* e ne dispone la trasmissione ai competenti organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-*ter* della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Il presente provvedimento è comunicato al soggetto istante e ai destinatari della comunicazione di avvio del procedimento e pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 29 Aprile 2026

IL PRESIDENTE  
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE  
Elisa Giomi



  
AGCOM

AUTORITÀ PER LE  
GARANZIE NELLE  
COMUNICAZIONI

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Giovanni Santella